

APPROFONDIMENTO CIVILE

Autovelox approvati ma non omologati, frode e falso per i fornitori, richiamo ai Comuni (Cass. n. 36051/2025)

Data pubblicazione:	17/11/2025
Autore:	Avv. Roberto Francesco Iannone
Categoria:	Civile

Contenuto

La **sentenza n. 36051/2025 della Cassazione** mette un punto fermo su una vicenda che per anni ha coinvolto, e coinvolge, decine di Comuni italiani: quella degli autovelox "**solo approvati**", ma utilizzati come se fossero **regolarmente omologati** ai sensi dell'art. 142, comma 6, del Codice della Strada.

La Suprema Corte non si è limitata a valutare il profilo penale dei fornitori che avevano presentato i dispositivi come "omologati": ha **inviato un messaggio chiaro e diretto a tutte le Pubbliche Amministrazioni**: da oggi **nessun Sindaco, Comandante di Polizia Locale o Segretario comunale** potrà più sostenere di ignorare la differenza tra **approvazione** e **omologazione**.

IL CASO: SEQUESTRI PREVENTIVI PER FRODE IN PUBBLICHE FORNITURE E FALSO IDEOLOGICO

La vicenda nasce a **Cosenza**. Il Giudice per le indagini preliminari aveva confermato il **sequestro preventivo** (art. 321 c.p.p.) di due autovelox in dotazione ad alcuni Comuni.

Le contestazioni erano **gravi**:

- frode in pubbliche forniture** (art. 356 c.p.),
- falso ideologico per induzione in errore** (artt. 48 e 479 c.p.).

La ragione?

Le apparecchiature venivano presentate, vendute e contrattualizzate come "**omologate**", mentre erano soltanto **approvate**, cioè sottoposte a un procedimento molto diverso, più snello e **privo delle verifiche tecniche necessarie** per l'accertamento delle infrazioni stradali.

Il Gip, nel confermare il sequestro, aveva richiamato la **giurisprudenza civile ormai consolidata** (Cass. civ. ord. n. 10505/2024; Cass. nn. 20913/2024 e 12924/2025), secondo cui:

- **L'approvazione non equivale all'omologazione,**
- **un autovelox solo approvato non può essere utilizzato** per accertare il superamento dei limiti di velocità.

Gli indagati hanno quindi proposto **ricorso in Cassazione**.

APPROVAZIONE NON È OMOLOGAZIONE: LA CASSAZIONE LO RIBADISCE

La Corte ricostruisce in modo rigoroso la disciplina tecnica e normativa, chiarendo definitivamente la distinzione tra i due procedimenti:

- **L'approvazione** riguarda aspetti marginali, privi delle caratteristiche tecniche essenziali fissate dal regolamento.
- **L'omologazione** comporta **prove, verifiche, controlli e accertamenti tecnici** sulla piena rispondenza dell'apparecchio alle prescrizioni del Codice della Strada.

Sono **due procedimenti diversi** per funzione, contenuto e garanzie: **non sovrapponibili, non equivalenti, non intercambiabili**.

Da ciò discendono due principi inequivocabili

- **La semplice approvazione non autorizza l'uso dell'autovelox** per la rilevazione delle violazioni dei limiti di velocità.
- **Ogni verbale emesso con tali dispositivi è illegittimo.**

LA DECISIONE DELLA CASSAZIONE

La Cassazione riconosce la sussistenza del **fumus dei reati contestati**:

- **Per quanto riguarda la frode in pubbliche forniture** i dispositivi consegnati ai Comuni erano **qualitativamente difformi** rispetto a quanto previsto nei contratti: mancava l'omologazione richiesta;
- **Per quanto riguarda il falso ideologico per induzione**, nei verbali, le Polizie Locali avevano attestato l'esistenza dell'omologazione.

Nonostante ciò, la Cassazione **annulla i sequestri preventivi**. Il motivo? Manca una **motivazione adeguata** sul pericolo attuale di reiterazione o aggravamento del reato, perché:

- la distinzione tra approvazione e omologazione è **ampiamente nota alle Polizie Locali**

- **non è più possibile presumere ignoranza o buona fede,**
- pertanto non è giustificabile, nei confronti dei fornitori, una misura cautelare reale fondata su un **periculum generico o astratto.**

CONCLUSIONI

Giudici civili e penali sono perfettamente allineati: **l'utilizzo di apparecchiature approvate ma non omologate comporta l'illegittimità dell'accertamento e del verbale.**

E i rischi non riguardano soltanto i fornitori.

Sono esposti anche **Sindaci, Comandanti, Segretari comunali e responsabili dell'area tecnica**, che non possono più richiamarsi a interpretazioni ministeriali "creative" o a pareri divergenti per giustificare l'uso di dispositivi non omologati.

L'omologazione non è un formalismo: è un requisito tecnico essenziale.

E oggi **nessuno può sostenere di non saperlo.**

Avv. Michelealfredo Chiariello Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Trani e presidente della Camera dei Giuslavoristi di Trani. Patrocinante in Cassazione e Giurista Ambientale. Opera in tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Collabora con le più importanti piattaforme giuridiche online, oltre ad essere autore di numerosi articoli ivi pubblicati. Ideatore e responsabile dei siti www.avvmichelealfredochiariello.it e www.studiolegalechiariello.it, nonché ideatore e fondatore del progetto giuridico "Il periscopio del diritto", di cui è autore e responsabile.